



CITTÀ DI ALBENGA
(Provincia di Savona)

AREA SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL SINDACO

ORDINANZA 298

PROF. 19509

PREMESSO:

- che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi;

- che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 10.04.2020 e in ultimo del 26.04.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, adottati per l'intero territorio nazionale ed efficaci fino alla data del 17.05.2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fondamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola di contrasto della diffusione del virus;

- che con successive ordinanze del Ministero della Salute e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;

- che il Presidente della Giunta Regionale della Liguria con ordinanze n. 1/2020 del 23.02.2020, n. 2/2020 del 01.03.2020, n. 3/2020 del 03.03.2020, n. 4/2020 del 08.03.2020, n. 18/2020 del 06.04.2020, n. 19/2020 del 14.04.2020, n. 22/2020 del 26.04.2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale, il contrasto dell'assembramento di persone e misure per la protezione personale, la cui efficacia è stata stabilita da ultimo fino al 3 maggio 2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 96 del 17 marzo 2020 e n. 114 del 21 aprile 2020 con le quali è stata disposta la sospensione del mercato settimanale e del mercato dei produttori agricoli fino alla data del 3 maggio 2020;

RICHIAMATO il DPCM del 26.04.2020, con il quale all'art. 1, comma 1, lettera z), è stata disposta la chiusura dei mercati, "salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari" e fermo restando l'obbligo di "garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

RITENUTO di poter adeguare, per il periodo successivo al termine fissato nella richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21 aprile 2020, la struttura del mercato settimanale da mercoledì alle prescrizioni del DPCM del 26.04.2020, prevedendo idonee disposizioni di carattere igienico-sanitario e di controllo;

PER SO ATTO che il Corpo Polizia Municipale ha rilevato che sussistono le condizioni per operare, con le dovute accortezze, le verifiche relative alla celebrazione dei mercati e al presidio dei

varchi di accesso al mercato, segnalate nella nota datata 16.03.2020, assunta al prot. n. 12309 del 17.03.2020;

PRESO ATTO in particolare delle verifiche effettuate e delle misure di sicurezza prospettate dai competenti uffici nel corso dell'incontro che si è svolto presso il Comando di Polizia Municipale in data 27.04.2020;

RTENUTO che la dislocazione dei banchi di Via XXV Aprile nel tratto compreso tra Lungo Centa Croce Bianca e fino all'incrocio con Via Degli Orti, dove si svolge solitamente il mercato settimanale per quanto riguarda il settore alimentare, si presta ad una corretta delimitazione mediante transenne e alla predisposizione dei varchi separati per accesso/uscita e non interferisce con altre aree di circolazione, fermi restando il controllo, da parte di personale qualificato, delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, del contingentamento degli ingressi e l'adozione di misure di sicurezza personale;

RILEVATO che le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sentite per le vie brevi hanno espresso il proprio consenso alle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con riferimento al mercato settimanale del settore alimentare e che verrà adottato successivo apposito provvedimento per il mercato dei produttori;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15.03.1997 n. 59" ;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2007 n. 1 s.m.i. "Testo Unico sul Commercio";

VISTO il vigente Regolamento Comunale del Commercio sulle aree pubbliche approvato dal C.C. con atto n. 62 del 19.11.2013;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

VISTE le proprie competenze in materia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza quanto segue:

- **la sospensione del mercato ambulante per il settore non alimentare**, consentendo esclusivamente lo svolgimento del mercato per i commercianti ambulanti del settore alimentare e per i coltivatori diretti/produttori agricoli;

- che a far data dal 06.05.2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM del 26.04.2020 (fatte salve ulteriori proroghe adottate dallo Stato e della Regione, finalizzate a garantire il distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus COVID-19) **il mercato settimanale del mercoledì per la vendita dei soli generi alimentari e produttori agricoli** si svolgerà in Via XXV Aprile nel tratto compreso tra Lungo Centa Croce Bianca e fino all'incrocio con Via Degli Orti con le seguenti prescrizioni:

- l'area di vendita dovrà essere opportunamente delimitata mediante l'apposizione di transenne o/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita e l'accesso incontrollato all'area stessa;
- Dovrà essere garantita la sorveglianza, anche con l'ausilio di personale volontario facilmente identificabile (uso di pettorine colorate) in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali di almeno due metri, del divieto di assembramento e l'eventuale contingentamento degli ingressi all'area di vendita per evitare affollamenti;

- I venditori ed i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine.

ORDINA altresì

- che l'accesso all'area da parte dei commercianti potrà avvenire dalle ore 6.00 e non oltre le ore 8.00, con abbandono dell'area tassativamente entro le ore 14.00 (salvo condizioni atmosferiche avverse);
- che l'installazione sull'area di mercato delle consuete attrezzature (automezzo e/o banchi), nonché l'esercizio dell'attività di vendita dovranno necessariamente essere effettuate dal titolare dell'impresa commerciale e/o dal/i legale/i rappresentante/i e/o socio/i oppure da persona/e dimostratamente facente/i parte dell'impresa stessa (ad esempio collaboratori familiari, dipendenti) così come previsto dalle norme regionali in materia; NON SARANNO AMMESSE SOSTITUZIONI DA PARTE DI PERSONE GENERICAMENTE INCARICATE;
- che la spunta per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento non verrà effettuata;
- che i titolari di posteggio manterranno le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico attualmente concesse; in nessun caso potranno essere autorizzati ampliamenti di superficie.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento a tutti i titolari dei posteggi in concessione sopra indicati;
- l'invio della stessa:
 - Al Comando Polizia Municipale - SEDE
 - All'U.O. Servizi Manutentivi - SEDE

Si comunica che:

- il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stante l'urgenza di provvedere a seguito del DPCM del 26 aprile 2020 citato in narrativa;
- ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia ASCHERO Istruttore Direttivo dell'Area Servizi alle imprese e ai cittadini - Ufficio Commercio del Comune di Albenga.

Albenga,

29 APR 2020



IL SINDACO
Riccardo TOMIATIS

Si avverte che contro la presente potrà essere presentato ricorso:

1. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del c.p.a. del D. lgs. 02.07.2010 n. 104;
2. entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n. 109.